



Banco Desio

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE
ALL'ASSEMBLEA SPECIALE
DEGLI "AZIONISTI DI RISPARMIO"
ED ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

28 APRILE 2008 – 1[^] CONVOCAZIONE

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

Sede sociale in Desio – Via Rovagnati, 1
Capitale Sociale Euro 67.705.040/00 = i.v.

R.-I e C.F. 01181770155

Capogruppo del GRUPPO BANCO DESIO
Iscritta all'Albo dei Gruppo Bancari

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
in carica fino ad approvazione bilancio al 31.12.2007

<i>Presidente</i>	Agostino GAVAZZI	*
-------------------	------------------	---

<i>Vice Presidente</i>	Guido POZZOLI	*
------------------------	---------------	---

<i>Amministratore Delegato</i>	Nereo DACCI	*
--------------------------------	-------------	---

<i>Consiglieri</i>	Francesco CESARINI Luigi GAVAZZI Paolo GAVAZZI Luigi GUATRI Stefano LADO Gerolamo PELLICANO'	*
--------------------	---	---

* *Membri del Comitato Esecutivo*

COLLEGIO SINDACALE

<i>Presidente</i>	Eugenio MASCHERONI
-------------------	--------------------

<i>Sindaci Effettivi</i>	Rodolfo ANGHILERI Marco PIAZZA
--------------------------	-----------------------------------

<i>Sindaci Supplenti</i>	Giovanni CUCCHIANI Clemente DOMENICI Rizziero GARATTINI
--------------------------	---

DIRETTORE GENERALE

Alberto MOCCHI

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.

Sede in Desio, via Rovagnati n. 1

Capitale sociale € 67.705.040,00 i.v.

R.I. e C.F. 01181770155

Capogruppo del GRUPPO BANCO DESIO

Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO

Gli Azionisti portatori di azioni di risparmio sono convocati in Assemblea speciale presso la sede sociale, in Desio Via Rovagnati 1, **per il giorno 28 aprile 2008, ore 10.00, in prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2008, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Nomina del rappresentante comune per gli esercizi 2008 - 2009 - 2010 e determinazione del compenso, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale.**
- 2. Proposta di ricostituzione del fondo spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 58/1998.**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI PORTATORI DI AZIONI ORDINARIE

Gli Azionisti portatori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale, in Desio Via Rovagnati 1, **per il giorno 28 aprile 2008, ore 11.00 (e, comunque, al termine dell'Assemblea Speciale), in prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2008, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2007, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti.**
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi membri e della durata della carica, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale; determinazione dei compensi previsti dall'art. 21 dello Statuto Sociale.**
- 3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2008 - 2009 - 2010 e determinazione degli emolumenti, ai sensi degli artt. 26 e 27 dello Statuto Sociale.**
- 4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile; deliberazioni conseguenti.**
- 5. Proposta di assunzione a carico della società del compenso deliberato a favore del rappresentante comune degli "azionisti di risparmio" ai sensi dell'art. 29, comma 3 dello Statuto Sociale.**

Sono legittimati ad intervenire alle Assemblee, in proprio o per delega, gli Azionisti cui spetta il diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla Società, dai rispettivi intermediari autorizzati, la prescritta Comunicazione almeno due giorni non festivi prima della data dell'Assemblea.

Per l'intervento mediante rappresentante delegato si applicano le norme di legge, senza deroghe o limitazioni statutarie.

Al fine di agevolare le operazioni di accertamento della legittimazione all'intervento in proprio o per delega, si raccomanda di esibire copia della suddetta Comunicazione, unitamente alla documentazione eventualmente necessaria per attestare i poteri rappresentativi spettanti.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà resa pubblica mediante deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. con i modi e nei termini prescritti e con facoltà degli Azionisti di ottenerne copia.

La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avverranno sulla base di liste preventivamente presentate dai soci, secondo le procedure prescritte dagli artt. 16 e 27 dello statuto sociale, ai quali si rinvia. Si rammenta peraltro che le liste devono essere depositate presso la sede sociale (Ufficio Segreteria Generale e Societaria) almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea e che il quorum necessario per la presentazione, individualmente o congiuntamente, di una lista di candidati per entrambi gli Organi sociali è del 2,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie.

Qualora entro il suddetto termine di 15 giorni, per il Collegio Sindacale sia stata validamente presentata una sola lista di candidati ovvero siano state depositate più liste ma le stesse siano riconducibili a soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti norme, la società ne darà comunicazione a mezzo stampa nelle forme prescritte; in tali casi, potranno essere depositate altre liste sino al 10° giorno precedente la data dell'Assemblea ed il quorum di presentazione sarà ridotto della metà (1,25%).

Desio, 17 marzo 2008.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: ing. Agostino Gavazzi

RELAZIONE AL PUNTO N. 1 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO PER GLI ESERCIZI 2008-2009-2010 E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO, PREVIO RENDICONTO DEL RAPPRESENTANTE USCENTE AI SENSI DELL'ART. 29 DELLO STATUTO SOCIALE.

Il mandato al Dr. Franco Fumagalli Romario, nominato alla carica dall'Assemblea Speciale del 29 aprile 2005, viene a scadere per decorrenza del termine. Si rende pertanto necessario procedere al rinnovo della carica, tenuto conto che:

- il Rappresentante Comune uscente dovrà dare resoconto dell'attività svolta e dell'utilizzo del fondo spese costituito per la tutela degli interessi, ai sensi di legge e di statuto ed in conformità alle delibere assunte dall'Assemblea Speciale del 29 aprile 2005. Si ricorda che la suddetta Assemblea aveva deliberato, tra l'altro, la costituzione del citato fondo spese per un ammontare corrispondente al compenso attribuito al Rappresentante Comune, pari ad Euro 10.000,00 annui e comprensivo di rimborso forfetario delle spese per l'espletamento della funzione; detto compenso era stato poi assunto a carico del Banco per delibera dell'Assemblea Ordinaria riunita in pari data;
- il Rappresentante Comune potrà essere nominato per un periodo non superiore a tre esercizi e può essere rieletto; il Consiglio di Amministrazione propone di determinare la durata della carica nel termine massimo di tre esercizi e, quindi, sino alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2010;
- possono essere nominate alla carica anche le persone fisiche diverse dagli azionisti di categoria, purché non siano amministratori, sindaci, dipendenti del Banco, o soggetti che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 2399 c.c.;
- possono essere nominate alla carica anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie.

Col rinnovo della carica, l'Assemblea Speciale è tenuta altresì a determinare il compenso annuo del Rappresentante Comune per tutta la durata del mandato, comprensivo del rimborso forfetario delle spese sostenute per l'espletamento della funzione.

Gli azionisti sono invitati a formulare proposte e a deliberare in merito.

Desio, 27 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Ing. Agostino Gavazzi

RELAZIONE AL PUNTO N. 2 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO**PROPOSTA DI RICOSTITUZIONE DEL FONDO SPESE AI SENSI DELL'ART. 146, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 58/1998.**

La disposizione richiamata prevede che l'Assemblea Speciale deliberi sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi della categoria e sul rendiconto relativo, e che il fondo sia anticipato dalla società, con possibilità di rivalsa sugli utili spettanti alle azioni di risparmio in eccedenza al minimo statutariamente garantito.

Analogamente a quanto deliberato dall'Assemblea Speciale del 29 aprile 2005, si propone di determinare il fondo per l'ammontare corrispondente al compenso che sarà deliberato a favore del Rappresentante Comune, secondo il precedente punto 1 all'ordine del giorno.

L'addebito a carico degli azionisti portatori di azioni di risparmio (nella forma di rivalsa sugli spettanti in eccedenza al minimo garantito) non avverrà qualora l'Assemblea Ordinaria del Banco Desio approvi la proposta di assunzione a carico del Banco Desio stesso del compenso spettante al Rappresentante Comune, proposta che il CdA ha ritenuto doveroso formulare ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale (v. Relazione sul p. 5 all'Odg dell'Assemblea Ordinaria).

Per quanto concerne infine l'obbligo di rendiconto, viene confermata la proposta di stabilire che il Rappresentante Comune debba fornire un resoconto scritto dell'utilizzo del fondo e della propria attività, in occasione della prossima Assemblea Speciale che sarà chiamata a deliberare sul rinnovo della carica.

Il CdA sottopone pertanto all'Assemblea Speciale la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e di quanto deliberato al precedente punto 1 all'ordine del giorno:

delibera

- a) di ricostituire un apposito fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti della categoria, ai sensi dell'art. 146, comma 1 lett. C) del D.Lgs. n. 58/1998 – T.U.F., per un ammontare corrispondente al compenso annuo deliberato dall'odierna Assemblea Speciale a favore del Rappresentante Comune, dando atto che la rivalsa a carico degli azionisti di risparmio non avverrà nel caso in cui l'Assemblea Ordinaria ne approvi l'assunzione a carico della Società;*
- b) di stabilire che Rappresentante Comune nominato dall'odierna Assemblea Speciale, avrà l'onere di presentare apposito rendiconto scritto sull'utilizzo del fondo e sull'attività svolta nell'esercizio della propria funzione, in occasione della prima Assemblea Speciale convocata per la nomina della carica.”*

* * *

Si rammenta a titolo informativo che, con riferimento ai predetti argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea Speciale delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il 20% delle azioni di risparmio esistenti.

Desio, 27 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Ing. Agostino Gavazzi

RELAZIONE AL PUNTO N. 2 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI SUOI MEMBRI E DELLA DURATA DELLA CARICA, AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE; DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PREVISTI DALL'ART. 21 DELLO STATUTO SOCIALE

1 - Nomina del CdA

Alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 scade il mandato agli amministratori in carica, nominati dall'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2005.

Si rende pertanto necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo le nuove disposizioni dell'art. 16 dello Statuto Sociale, come modificato dall'Assemblea Straordinaria del 28 giugno 2007 e che in seguito vengono richiamate e precisate, anche al fine di un'adeguata informativa per l'esercizio dei diritti degli Azionisti.

1.1 Composizione e durata

Il CdA è composto da un minimo di otto ad un massimo di undici membri, secondo determinazione dell'Assemblea; gli Amministratori possono essere anche non soci, durano in carica, sempre secondo determinazione dell'Assemblea, al massimo per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.

L'Assemblea sarà, pertanto, preventivamente chiamata a deliberare sul numero dei componenti del CdA e sulla durata della carica.

1.2. Requisiti

Gli amministratori delle "banche quotate" devono possedere gli specifici requisiti di professionalità e di onorabilità e non trovarsi nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità stabilite dalle disposizioni speciali applicabili (attualmente fissati, per tutti gli Esponenti, dal D.M. n. 161 del 18 marzo 1998 e dal D.M. n. 162 del 30 marzo 2002). Inoltre, almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3 del T.U.F.

La assenza/perdita dei requisiti prescritti, così come il sopraggiungere di situazioni impeditive comporta la decadenza dalla carica.

Il Banco Desio ha recepito anche i requisiti di indipendenza aggiuntivi previsti dal Nuovo Codice di Autodisciplina delle Società Quotate; tuttavia, l'eventuale perdita di tali requisiti aggiuntivi, da parte di uno o più Amministratori indipendenti, non comporta la decadenza dalla carica, salvo l'avvio delle iniziative che gli interessati e/o il CdA riterranno doverose caso per caso.

Infine si ricorda che, ai sensi dell'art. 2390 c.c., gli Amministratori non possono assumere la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

L'accertamento dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza sarà svolto dal CdA di nuova nomina, col parere del Collegio Sindacale, con la procedura e nei termini prescritti dalla normativa di vigilanza.

1.3. Presentazione delle liste di candidati

La nomina del CdA avverrà sulla base di liste di candidati preventivamente presentate dagli azionisti, secondo il meccanismo di votazione ed elezione in seguito descritto (v. succ. n. 1.4).

Sono legittimati a presentare una lista di candidati gli azionisti che, da soli o congiuntamente, siano titolari di azioni ordinarie rappresentative almeno del 2,5% delle azioni ordinarie esistenti (ossia almeno n. 2.925.000 sulle totali n. 117.000.000). Tale soglia è stata confermata dalla Delibera Consob n. 16319 del 29-1-2008, tenuto

conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari del Banco Desio. I singoli soci, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o aderenti ad un medesimo patto parasociale avente oggetto azioni del Banco Desio, non possono presentare più di una lista, anche per interposta persona o tramite fiduciari.

Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede sociale (recapitandole all'Ufficio Segreteria Generale e Societaria) almeno 15 giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea.

Le liste devono indicare almeno uno e non più di undici candidati, elencati in ordine progressivo; nella lista che presenti otto o più candidati, almeno due devono possedere i requisiti di indipendenza di legge.

Le liste, sottoscritte dai soci presentatori o loro legali rappresentanti, contengono informazioni sull'identità dei soci medesimi, con l'indicazione della percentuale di partecipazione da essi singolarmente e complessivamente detenuta. Le liste devono altresì essere corredate della seguente documentazione:

- a) copia della documentazione attestante la titolarità delle azioni, rilasciata dall'intermediario presso il quale esse sono registrate: sarà ritenuta valida sia la copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea, che la copia della certificazione rilasciata appositamente per l'esercizio del diritto di presentazione delle liste; ancorché non obbligatorio ai fini della validità dell'adempimento, si raccomanda agli azionisti persone giuridiche di allegare copia del documento attestante i poteri rappresentativi del soggetto che sottoscrive la lista;
- b) informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (*curricula vitae*) e dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei prescritti requisiti di professionalità, onorabilità ed, eventualmente, indipendenza (la dichiarazione conterrà anche le informazioni utili ai fini dell'eventuale autorizzazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2390 c.c. in tema di divieto di concorrenza);
- c) dichiarazione, da parte dei soci diversi dall'azionista di maggioranza, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con il medesimo; per i rapporti di collegamento si fa riferimento all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob Emittenti (Delibera n. 11971/1999 e succ. mod. e int.), al quale si rimanda e che viene allegato al fascicolo delle relazioni.

Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità; un Amministratore uscente può candidarsi per una lista presentata da soci diversi da coloro che lo hanno candidato o votato in precedenza.

1.4 Modalità di elezione degli Amministratori

Nel caso siano state validamente presentate due o più liste di candidati, il CdA sarà nominato con un meccanismo di elezione di tipo "maggioritario" e precisamente:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi in Assemblea, saranno eletti nell'ordine indicato, tanti amministratori secondo il numero predeterminato dall'Assemblea, meno uno (quindi dalla lista di "maggioranza" saranno nominati da un minimo di sette ad un massimo di dieci Amministratori);
- tra le altre liste di "minoranza" che non siano collegate, neppure indirettamente, ai soci che abbiano presentato o votato la lista di maggioranza è eletto Amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi;
- in caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza, si procederà al ballottaggio tra le stesse da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi;

I singoli soci, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o, eventualmente, aderenti ad un medesimo patto parasociale avente oggetto azioni del Banco Desio, non possono votare a favore di più di una sola lista,

anche per interposta persona o tramite fiduciari.

Ai fini della nomina degli amministratori, non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la loro presentazione; in altri termini, per poter nominare almeno un amministratore, una lista deve ottenere almeno n. 1.462.500 voti a favore (pari all'1,25% delle azioni ordinarie esistenti).

I rapporti di collegamento, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dal citato art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob Emittenti; tuttavia, qualora un socio collegato agli azionisti che abbiano presentato e/o votato la lista di maggioranza, abbia votato per una lista di minoranza, il collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

Nel caso di presentazione della sola lista di maggioranza (ovvero nell'ipotesi-limite di mancata presentazione di liste o di impossibilità di applicazione della procedura descritta) l'Assemblea delibererà con le modalità e le maggioranze di legge.

1.5. Sostituzione degli amministratori

Si rammenta che, ai sensi del nuovo art. 17 dello Statuto, in caso di sostituzione dell'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il CdA coopera, ove possibile, un candidato prescelto tra i non eletti della medesima lista, che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea (la quale delibererà sulla sostituzione dell'amministratore con una procedura mirata a salvaguardare, ove possibile, la lista di minoranza).

2. – Determinazione dei compensi

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese per l'espletamento della carica e la corresponsione di gettoni di presenza per le sedute del CdA e del Comitato Esecutivo, il cui importo deve essere determinato dall'Assemblea per l'intera durata del mandato.

Inoltre, l'Assemblea è tenuta a determinare il compenso globale che il CdA ripartirà al proprio interno tra gli Amministratori diversi dal Presidente, dal Vice Presidente e dall'Amministratore Delegato; il compenso spettante alle predette cariche particolari, che saranno nominate dal CdA nella prima riunione dopo l'Assemblea, sarà stabilito dal CdA medesimo, sentito il Collegio Sindacale.

In base alle vigenti disposizioni Consob, le copie delle liste di candidati depositate e della relativa documentazione di corredo, saranno messe a disposizione del pubblico non oltre il decimo giorno di calendario precedente l'Assemblea, presso la sede sociale ed il sito internet (all'indirizzo www.bancodesio.it), e presso la Borsa Italiana SpA.

Desio, 27 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Ing. Agostino Gavazzi

RELAZIONE AL PUNTO N. 3 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2008/2009/2010 E DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI, AI SENSI DEGLI ART. 26 E 27 DELLO STATUTO SOCIALE

1. Nomina del Collegio Sindacale

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007 scade anche il mandato "triennale" ai Sindaci in carica, anch'essi nominati dall'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2005.

Si rende quindi necessario nominare il Collegio Sindacale ed il suo Presidente secondo le nuove disposizioni degli artt. 26 e 27 dello Statuto Sociale, come pure modificati dall'Assemblea Straordinaria del 28 giugno 2007 ed in seguito richiamate e precisate, anche al fine di un'adeguata informativa per l'esercizio dei diritti degli Azionisti (vengono peraltro riportate in corsivo le principali differenze rispetto alla procedura di nomina del CdA)

1.1. Composizione e durata

Il C.S. è composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti, che durano in carica, ai sensi di legge, per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

1.2 Requisiti

I Sindaci delle "banche quotate" devono possedere gli specifici requisiti di onorabilità ed indipendenza e non trovarsi nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità stabilite dalle disposizioni speciali applicabili (attualmente stabiliti, per tutti gli Esponenti, dal D.M. n. 161 del 18 marzo 1998 e D.M. n. 162 del 30 marzo. 2002 e, quanto all'indipendenza, dall'art. 148, comma 3 del T.U.F.).

I Sindaci sono inoltre tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni sui limiti al cumulo degli incarichi che possono essere assunti (attualmente fissati dall'art. 144-terdices del Regolamento Consob Emittenti, al quale si rinvia).

Quanto ai requisiti di professionalità, almeno uno dei sindaci effettivi ed almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; tale requisito deve in ogni caso essere posseduto dal Presidente. I sindaci che non fossero in possesso di detto requisito devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nelle attività indicate nell'art. 26, commi 5 e 6 dello Statuto Sociale, al quale si rinvia.

La perdita dei requisiti prescritti, così come il sopraggiungere di situazioni impeditive comporta la decadenza dalla carica.

I Sindaci dovranno possedere anche i requisiti di indipendenza aggiuntivi previsti dal Nuovo Codice di Autodisciplina delle Società Quotate; tuttavia, l'eventuale perdita di tali requisiti aggiuntivi non comporta la decadenza dalla carica, salvo l'avvio delle iniziative che gli interessati e/o il CdA riterranno doverose caso per caso.

L'accertamento dei predetti requisiti sarà svolto, contestualmente a quello degli Amministratori, con la procedura e nei termini prescritti dalla normativa di vigilanza.

1.3 Presentazione delle liste di candidati

Anche la nomina del C.S. avverrà sulla base di liste di candidati preventivamente presentate dagli azionisti, secondo il meccanismo di votazione ed elezione in seguito descritto (v. succ. n. 1.4).

Sono legittimati a presentare una lista di candidati gli azionisti che, da soli o congiuntamente, siano titolari di

azioni ordinarie rappresentative almeno del 2,5% delle azioni ordinarie esistenti (ossia almeno n. 2.925.000 sulle totali n. 117.000.000). Tale soglia è stata confermata dalla Delibera Consob n. 16319 del 29-1-2008, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari del Banco Desio. I singoli soci, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o aderenti ad un medesimo patto parasociale avente oggetto azioni del Banco Desio, non possono presentare più di una sola lista, anche per interposta persona o tramite fiduciari.

Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede sociale (recapitandole all'Ufficio Segreteria Generale Societaria) almeno 15 giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea.

Le liste devono indicare almeno due candidati (un effettivo ed un supplente) e non più di sei candidati (tre effettivi e tre supplenti), elencati in ordine progressivo; in ogni caso, devono essere espressamente indicati i candidati alla carica di sindaco effettivo ed i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste, sottoscritte dai soci presentatori o loro legali rappresentanti, contengono informazioni sull'identità dei soci medesimi, con l'indicazione della percentuale di partecipazione da essi singolarmente e complessivamente detenuta. Le liste devono altresì essere corredate della seguente documentazione:

- a) copia del documento attestante la titolarità delle azioni rilasciato dall'intermediario presso il quale sono registrate: sarà ritenuta valida sia la copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea, che la copia della certificazione rilasciata appositamente per l'esercizio del diritto di presentazione delle liste; ancorché non obbligatorio ai fini della validità dell'adempimento, si raccomanda agli azionisti persone giuridiche di allegare copia del documento attestante i poteri rappresentativi del soggetto che sottoscrive la lista;
- b) informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (*curricula vitae*) e dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei prescritti requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza;
- c) dichiarazione, da parte dei soci diversi dall'azionista di maggioranza, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con il medesimo; per i rapporti di collegamento si fa riferimento all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob Emittenti (Delibera n. 11971/1999 e succ. mod. e int.), al quale si rimanda e che viene trascritto in calce.

Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità; un sindaco uscente può candidarsi per una lista presentata da soci diversi da coloro che lo hanno candidato o votato in precedenza.

Nel caso in cui entro il termine del quindicesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea:

- *sia stata depositata una sola lista; ovvero*
- *siano state depositate più liste, ma le stesse siano riconducibili a soci tra loro collegati secondo le disposizioni citate; ovvero*
- *siano state depositate più liste, ma una sola sia considerata validamente presentata in base alle richiamate disposizioni di legge e di statuto;*

la società ne darà tempestiva notizia tramite comunicato stampa diffuso con le modalità prescritte dai Regolamenti di Borsa Italiana. Il comunicato specificherà, altresì, che potranno essere presentate liste sino al quinto giorno di calendario successivo (ossia sino al decimo giorno di calendario antecedente la data dell'Assemblea) e che il quorum di presentazione è ridotto della metà (ossia 1,25%, pari a n. n. 1.462.500 azioni ordinarie esistenti).

1.4 Modalità di elezione dei Sindaci e del Presidente

Nel caso siano state validamente presentate due o più liste di candidati, il C.S. sarà parimenti nominato con un meccanismo di elezione di tipo "maggioritario" e precisamente:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi in Assemblea, saranno eletti nell'ordine progressivo indicato, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
- tra le liste di "minoranza" che non siano collegate, neppure indirettamente, ai soci che abbiano presentato e/o votato la lista di maggioranza, sono eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi, un sindaco effettivo, che assumerà automaticamente la carica di Presidente ed un sindaco supplente;
- in caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza, si procederà al ballottaggio tra le stesse da parte dell'intera Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi;

I singoli soci, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o, eventualmente, aderenti ad un medesimo patto parasociale avente oggetto azioni del Banco Desio, non possono votare a favore di più di una sola lista, anche per interposta persona o tramite fiduciari.

Diversamente da quanto previsto per l'elezione del CdA, per la nomina dei Sindaci non è consentito prevedere per statuto che le liste debbano ottenere una percentuale minima di voti, per concorrere all'esito della votazione. I rapporti di collegamento, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti da citato art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob Emittenti. Tuttavia qualora un socio collegato o agli azionisti che abbiano presentato e/o votato la lista di maggioranza, abbia votato per una lista di minoranza, il rapporto collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dei sindaci.

Nell'ipotesi-limite di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui l'unica lista presentata non contenga un numero di candidati sufficiente a nominare l'intero Collegio Sindacale, ovvero nel caso di impossibilità di applicazione della procedura descritta, l'Assemblea delibererà con le modalità e le maggioranze di legge.

Sostituzione dei sindaci

Si rammenta che in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente indicato nella medesima lista del sindaco cessato; pertanto, nel caso di cessazione del Presidente del Collegio Sindacale eletto dalla lista di minoranza, il sindaco supplente che gli subentrerà assumerà a sua volta automaticamente la carica di Presidente.

2. – Determinazione degli emolumenti

L'Assemblea è chiamata altresì a deliberare sulla retribuzione annuale spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'adempimento de loro ufficio.

* * *

In base alle vigenti disposizioni Consob, le copie delle liste di candidati depositate e della relativa documentazione di corredo, saranno messe a disposizione del pubblico non oltre il decimo giorno di calendario precedente l'Assemblea, presso la sede sociale ed il sito internet (all'indirizzo www.bancodesio.it), e presso la Borsa Italiana SpA.

Desio, 27 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Ing. Agostino Gavazzi

RELAZIONE AL PUNTO N. 4 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA VENDITA DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTT. 2357 E 2357-TER DEL CODICE CIVILE; DELIBERAZIONI CONSEGUENTI.

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007, scade l'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie, ordinarie e di risparmio per un importo massimo di Euro 8.000.000,00, deliberata dall'assemblea del 27 aprile 2007.

Il CdA, nella seduta del 27 marzo 2008, ha riesaminato nel merito l'argomento - indicato prudenzialmente nell'avviso di convocazione pubblicato in G.U. - e ha deliberato di NON rinnovare la richiesta all'Assemblea per l'esercizio in corso, per le considerazioni di seguito sintetizzate.

I motivi alla base della delibera assembleare, più volte richiamati nelle ultime Relazioni in argomento erano riconducibili all'opportunità di disporre - in conformità alle note norme in tema di "market abuse" - di uno strumento idoneo, al verificarsi di circostanze particolari che lo rendessero strettamente necessario (ad es. shock dei mercati a livello mondiale), a consentire interventi sul mercato azionario finalizzati al sostegno della liquidità del titolo.

Valutati gli oneri e i potenziali benefici (ormai pressoché teorici) dello stanziamento del fondo in questione, considerando anche i ristretti limiti di utilizzo dettati dalle norme sul "market abuse", il CdA non ritiene opportuno rinnovare la richiesta di autorizzazione ed invita l'Assemblea a prendere atto di tale determinazione di merito.

Desio, 27 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Ing. Agostino Gavazzi

RELAZIONE AL PUNTO N. 5 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

PROPOSTA DI ASSUNZIONE A CARICO DELLA SOCIETÀ DEL COMPENSO ASSEGNATO AL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO, AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 3 DELLO STATUTO SOCIALE

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a convocare in Assemblea Speciale gli azionisti portatori di azioni di risparmio, in pari data ma precedentemente alla Assemblea Ordinaria, per deliberare in ordine al rinnovo della carica di Rappresentante Comune, alla determinazione del relativo compenso ed alla costituzione del fondo spese per l'espletamento della funzione, il tutto come illustrato nella Relazione all'Assemblea Speciale, alla quale si rimanda.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto Sociale, ritiene doveroso rinnovare la proposta all'Assemblea Ordinaria di assunzione a carico del Banco Desio del compenso spettante al Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, nell'importo che sarà deliberato dall'Assemblea Speciale.

Il CdA sottopone pertanto la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni assunte dall'odierna Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio
delibera*

ai sensi dell'art. 29, comma 3 dello Statuto Sociale, di assumere a carico della Società il compenso annuo spettante al Rappresentante Comune (comprensivo del rimborso forfettario delle spese sostenute per l'espletamento della funzione e corrispondente al fondo spese per la tutela dei comuni interessi della categoria), dando atto che, pertanto, non si darà luogo in alcun caso alla rivalsa sugli utili spettanti alle azioni di risparmio.”

Desio, 27 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Agostino Gavazzi

5. La comunicazione al pubblico delle informazioni previste nei commi 3 e 4 è effettuata con le modalità indicate all'articolo 66²⁸¹.

TITOLO V-BIS²⁸²
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Capo I
Nomina degli organi di amministrazione e controllo

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 144-ter
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:
- a) "azioni quotate": le azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
 - b) "capitale sociale": il capitale costituito dalle azioni quotate;
 - c) "capitalizzazione di mercato": la media della capitalizzazione delle azioni quotate nell'ultimo trimestre dell'esercizio sociale;
 - d) "flottante": la percentuale di capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto non rappresentata dalle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120 del Testo unico e dalle partecipazioni conferite in patti parasociali previsti dall'articolo 122 del Testo unico;
 - e) "soci di riferimento": i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
 - f) "gruppo": il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo;
 - g) "rapporti di parentela": i rapporti fra un socio e quei familiari che si ritiene possano influenzare, o essere influenzati, dal socio stesso. Tali familiari possono includere: il coniuge non separato legalmente, i figli anche del coniuge, il convivente e i figli del convivente, le persone a carico del socio, del coniuge non separato legalmente e del convivente.
2. Nel presente Capo ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci è da considerarsi come relativo anche al consiglio di sorveglianza e ai suoi componenti, ove non sia diversamente specificato²⁸³.

²⁸¹ Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005. Tali disposizioni si applicano ai programmi di acquisto di azioni proprie degli emittenti quotati la cui approvazione da parte dell'assemblea delle società sia intervenuta dopo il 1°.1.2006.

²⁸² Titolo inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007. La delibera n. 15915 ha stabilito che le disposizioni previste nel presente Titolo, Capo I, si applicano alle assemblee convocate dopo l'1.7.2007.

²⁸³ V. ndr al Titolo V-bis.

Sezione II
Quote di partecipazione per la presentazione di liste
per l'elezione del consiglio di amministrazione

Art. 144-quater
(Quote di partecipazione)

1. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 147-ter del Testo unico:

a) è pari allo 0,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro venti miliardi;

b) è pari all'1% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro cinque miliardi e inferiore o uguale a euro venti miliardi;

c) è pari all'1,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro due miliardi e cinquecento milioni e inferiore o uguale a euro cinque miliardi;

d) è pari al 2% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro un miliardo e inferiore o uguale a euro due miliardi e cinquecento milioni;

e) è pari al 2,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro cinquecento milioni e inferiore o uguale a euro un miliardo.

2. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 4,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro cinquecento milioni ove, alla data di chiusura dell'esercizio, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il flottante sia superiore al 25%;

- non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione.

Ove non ricorrano le suddette condizioni, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale.

3. Per le società cooperative la quota di partecipazione è pari allo 0,5% del capitale sociale, salva la minore percentuale prevista nello statuto.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, gli statuti delle società cooperative debbono consentire la presentazione delle liste anche ad un numero minimo di soci, comunque non superiore a cinquecento, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta²⁸⁴.

Sezione III
Elezione dell'organo di controllo

Art. 144-quinquies
(Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza)

1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

²⁸⁴ V. ndr al Titolo V-bis. La delibera n. 15915 ha stabilito che le disposizioni dell'art. 144-quater, comma 4 si applicano a partire dall'1.1.2008.

- a) rapporti di parentela;
- b) appartenenza al medesimo gruppo;
- c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
- f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

2. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco²⁸⁵.

Art.144-sexies

(Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista)

1. Fatti salvi i casi di sostituzione, l'elezione del sindaco di minoranza ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo unico è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo.

2. Ciascun socio può presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale. Lo statuto può richiedere che il socio o i soci che presentano una lista siano titolari al momento della presentazione della stessa di una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del Testo unico.

3. Le liste recano i nominativi:

a) nel caso di elezione del collegio sindacale, di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente;

b) nel caso di elezione del consiglio di sorveglianza, di due o più candidati.

I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

4. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 4 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto ai sensi del comma 2 sono ridotte alla metà.

²⁸⁵ V. ndr al Titolo V-bis.

6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

7. È eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo unico. È eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica indicato al primo posto nella stessa lista.

8. Possono altresì essere nominati, se lo statuto lo prevede, ulteriori sindaci supplenti o consiglieri di sorveglianza destinati a sostituire il componente di minoranza, individuati tra gli altri candidati della lista di cui al comma precedente o, in subordine, fra i candidati collocati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

9. Gli statuti non possono prevedere una percentuale o un numero minimo di voti che le liste devono conseguire. Gli statuti stabiliscono criteri per l'individuazione del candidato da eleggere nel caso di parità tra le liste.

10. Nel caso in cui lo statuto preveda l'elezione di più di un sindaco di minoranza i posti si ripartiscono proporzionalmente secondo i criteri previsti dallo statuto stesso.

11. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il sindaco di minoranza, subentra il sindaco supplente di cui al comma 7. In mancanza di quest'ultimo, subentrano i sindaci supplenti o i consiglieri di sorveglianza nominati ai sensi del comma 8.

12. L'assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1 del codice civile e, nel caso in cui l'emittente adotti il modello dualistico, dall'articolo 2409-*duodecies*, comma 7 del codice civile, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze²⁸⁶.

Sezione IV Pubblicità delle liste

Art. 144-septies (Pubblicità della quota di partecipazione)

1. La Consob pubblica, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.

2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste²⁸⁷.

²⁸⁶ V. ndr al Titolo V-bis.

²⁸⁷ V. ndr al Titolo V-bis.